

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SUI POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE ALL'ESTERO PREVISTE DAL D.LVO 297/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ARTICOLO 1

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

1. Le presenti disposizioni stabiliscono, a partire dall'a.s. 2012/2013, le modalità per il conferimento delle supplenze su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero. I dirigenti scolastici conferiscono le supplenze utilizzando le rispettive graduatorie in relazione alle seguenti situazioni e correlate tipologie:
 - a. supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche su posti disponibili, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare ai posti di contingente statale annualmente disponibili, personale di ruolo da destinare all'estero;
 - b. supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore non costituenti posti interi o cattedra nelle scuole statali;
 - c. supplenze temporanee in attesa del docente avente diritto;
 - d. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente.
2. Per l'attribuzione delle supplenze di cui al precedente comma 1 si utilizzano le graduatorie costituite ai sensi delle relative disposizioni emanate dal Ministero degli Affari Esteri.
3. Nelle scuole statali italiane all'estero, per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, si dà luogo all'attribuzione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola, con il loro consenso, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali disciplinate ai sensi dell'art. 107 Capo X del CCNL 27/11/07.
4. L'attribuzione delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti dalla data di assunzione in servizio del docente, mentre il termine finale è stabilito come segue:
 - a. per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche:
 - per le istituzioni e iniziative scolastiche che seguono il calendario boreale, il **30 giugno** (o eventuale data successiva fissata come termine **delle attività didattiche** dal calendario scolastico locale);
 - per le istituzioni e iniziative scolastiche che seguono il calendario australe, il **23 dicembre** (o eventuale data anteriore o successiva fissata come termine delle attività didattiche dal calendario scolastico locale);
 - b. per le supplenze temporanee in attesa dell'arrivo del docente avente diritto:
 - l'ultimo giorno precedente all'assunzione in servizio del docente avente diritto; qualora il MAE D.G.S.P. Uff. V comunichi ufficialmente alla Sede interessata, entro la data annualmente stabilita dal medesimo Uff. V in relazione alle operazioni di nomina, che sul posto, già coperto da docente supplente con contratto in attesa dell'avente diritto non sarà possibile assegnare personale di ruolo, si provvede alla trasformazione del contratto

stipulato col medesimo supplente in un contratto fino al termine delle attività didattiche;

- c. per le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente il termine del contratto viene stabilito tenendo conto sia dell'ultimo giorno di assenza del docente titolare, sia dell'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

5. In relazione all'espletamento delle operazioni di scrutinio e di esami di stato conclusivi del primo ciclo (terza media) e di scuola secondaria di secondo grado, il conferimento delle supplenze è disciplinato come segue:

a. Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione:

- il personale supplente, con contratto sino al termine delle attività didattiche, partecipa entro tale termine allo svolgimento degli scrutini e degli esami finali;
- al personale supplente in servizio sino al termine delle lezioni, il contratto già stipulato è prorogato sino al termine delle operazioni di scrutinio e degli esami finali;
- per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, può essere stipulato apposito nuovo contratto con personale supplente avente diritto.

b. Esami di stato di scuola secondaria di secondo grado:

- al personale supplente in servizio sino al termine delle attività didattiche, individuato come commissario interno per gli esami di stato, il contratto già stipulato viene prorogato sino al giorno conclusivo della sessione degli esami;
- con il personale supplente che abbia prestato effettivo servizio fino al termine delle lezioni, individuato come commissario interno per gli esami di stato, viene stipulato un nuovo contratto per un numero di ore pari al precedente contratto, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine il giorno conclusivo della sessione d'esami.

ARTICOLO 2

Attribuzione delle supplenze

1. Le operazioni di attribuzione delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (art.1 co.1 lett.a), su ore non costituenti cattedra (art.1 co. 1 lett.b), e in attesa del docente avente diritto (art.1 co.1 lett.c), sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione del quadro delle disponibilità di posti all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito Internet di ciascuna Rappresentanza diplomatico/consolare.
2. L'accettazione in forma scritta (con fax/e-mail/ telegramma) e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di attribuzione di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, prima nei riguardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 5 e, poi, nei

riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto. La sostituzione è consentita, di norma, per assenze di durata superiore a 15 giorni nella scuola secondaria di I e II grado e a 6 giorni nella scuola primaria, fatta salva ogni possibilità di espletamento dell'attività didattica e quanto previsto all'art. 3 co. 2.
4. Nei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94 il ricorso a docenti assunti con contratto a tempo determinato è consentito anche per assenze del titolare di durata inferiore a quella indicata nel comma precedente.
5. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
6. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
7. Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo (art. 40 co. 3 CCNL 27/11/07).
8. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, co. 1 del cod. civ. (art. 40 co. 3 CCNL 27/11/07).

ARTICOLO 3

Modalità di interpello

1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria vengono interpellati, contattando prima i residenti e poi i non residenti nell'ordine in ciascuna delle tre fasce di appartenenza, per supplenze di durata diversa da quelle disciplinate al successivo co. 2, attraverso mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva e certa ricezione della proposta di assunzione (fax/e-mail/fonogramma/telegramma). La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè: sede/sedi di servizio, data di inizio, durata, orario di prestazione settimanale e deve indicare il termine entro cui va inviata l'accettazione. La proposta di assunzione trasmessa dalla scuola a più aspiranti deve essere

accettata con comunicazione telegrafica, fax o telematica, che pervenga nei termini indicati nella comunicazione concernente la proposta di assunzione.

2. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, e nelle scuole secondarie di I e II grado, in caso di supplenze pari o inferiori a 20 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto all'art. 7 delle disposizioni per la costituzione delle graduatorie (Decreto n. 3399 del 15 maggio 2012). Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni nella scuola primaria e a 20 giorni nella scuola secondaria, mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie, ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

3. Per le supplenze di cui al precedente punto 2 vigono le seguenti modalità:

1. I Dirigenti scolastici interpellano prioritariamente i soli aspiranti che hanno dichiarato la loro disponibilità per le supplenze brevi, contattando prima i residenti e poi i non residenti nell'ordine in ciascuna delle tre fasce di appartenenza, utilizzando il recapito telefonico cellulare o di telefono fisso o indirizzo e-mail, secondo l'ordine di priorità indicato dagli aspiranti nella domanda di inclusione in graduatoria;
2. Gli aspiranti interpellati hanno l'obbligo di far pervenire la loro risposta entro le 24 ore successive alla comunicazione della proposta di nomina da parte del Dirigente Scolastico; in caso di mancata risposta, per gli stessi, ove innocuati per il periodo di supplenza proposto, si configurerà l'istituto della rinuncia implicita e incorreranno nelle specifiche sanzioni di cui all'art. 6 delle presenti disposizioni.
3. Nella comunicazione di interpello l'Ufficio scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza, il momento di effettiva presa di servizio da parte dell'aspirante.

4. L'aspirante che abbia accettato la proposta di supplenza diviene destinatario di contratto a tempo determinato tramite provvedimento di individuazione. Tale provvedimento viene pubblicato all'albo della istituzione o iniziativa scolastica e della Rappresentanza diplomatica o consolare, immediatamente dopo l'accettazione e vi rimane affisso per sessanta giorni.

ARTICOLO 4

Stipula dei contratti, controlli, reclami e ricorsi

1. L'aspirante così individuato è tenuto ad assumere servizio, entro i tempi stabiliti nel provvedimento di individuazione, tenuto conto anche della località di residenza e in relazione alla disponibilità di mezzi di trasporto e dei tempi necessari all'espletamento delle formalità richieste per l'ingresso nel paese.
2. La stipula dei contratti è subordinata al possesso, da parte dei supplenti individuati ai sensi del precedente art. 3, di eventuali, specifici requisiti tassativamente richiesti dalla normativa in vigore nel Paese ospite ovvero all'assenza di condizioni ostative poste dalla suddetta normativa.

3. Il contratto a tempo determinato per l'attribuzione delle supplenze deve essere redatto conformemente ai modelli appositamente predisposti dal Ministero Affari Esteri D.G.S.P.. Uff. V per ciascuna delle quattro tipologie di cui all'art. 1 co. 1.
Il contratto, redatto in ogni sua parte, deve essere sottoscritto dal dirigente scolastico/autorità consolare e dal docente supplente in quattro esemplari, dei quali uno viene consegnato all'interessato e uno deve rimanere agli atti della scuola/ufficio scolastico consolare. Le restanti due copie sono trasmesse contestualmente all'autorità consolare, la quale ne pone una ai propri atti e invia l'altra, con la massima tempestività, al Ministero Affari Esteri D.G.S.P. UFFICIO V. Il contratto così redatto ha effetto immediato.
4. Per le supplenze della tipologia di cui all'art. 1, c. 1, lettera d) delle presenti disposizioni, nel contratto individuale a tempo determinato è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito (art. 40, co. 2 CCNL 29/11/07).
5. Nell'ambito del periodo di validità delle graduatorie, all'atto del primo provvedimento di individuazione in qualità di supplente presso una delle Sedi circoscrizionali prescelte, l'amministrazione scolastica o consolare dispone gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 successive modifiche ed integrazioni. I controlli debbono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso. In caso di effettuazione dei predetti controlli l'autorità che gestisce la domanda dell'aspirante rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda e contestualmente ne invia copia al Dirigente scolastico dell'Ufficio scuola della seconda circoscrizione consolare prescelta e alla D.G.S.P. Ufficio V - MAE.
6. In occasione dell'effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 successive modifiche ed integrazioni, qualora il dirigente scolastico rilevi dichiarazioni mendaci, ne informa l'autorità consolare competente e dispone l'esclusione dell'aspirante dalle graduatorie per l'intero periodo di validità, fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale. Di ciò viene informata l'autorità consolare dell'eventuale altra circoscrizione in cui l'aspirante abbia richiesto l'inclusione in graduatoria, ai fini dell'adozione di analogo provvedimento. Uguale tempestiva comunicazione dovrà essere inoltrata al Ministero degli Affari Esteri - D.G.S.P. Ufficio V.
7. All'atto della stipula del primo contratto, nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, tutti i docenti sono tenuti a produrre il certificato medico di idoneità fisica all'impiego. La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
8. Entro il termine di 15 giorni dall'affissione dei provvedimenti di individuazione possono essere prodotti, da chi vi abbia interesse, reclami al dirigente scolastico o all'autorità consolare competente, responsabile dei provvedimenti stessi, che dovrà decidere entro 30 giorni. Avverso le decisioni assunte dal dirigente scolastico è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro – Foro competente Roma (Art.122 CCNL del 29/11/2007).

ARTICOLO 5

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero ha titolo, purché in possesso della prescritta abilitazione, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola circoscrizione consolare, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. I docenti hanno quindi titolo al completamento anche a concorrenza di un numero di ore inferiore all'orario di cattedra. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe.
2. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

ARTICOLO 6

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

- a. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma nella medesima circoscrizione consolare comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria per tutto l'anno scolastico in corso;
 - b. fatte salve le disposizioni di cui al successivo c. 3, la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento, nella circoscrizione consolare in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, per tutto l'anno scolastico in corso;
 - c. fatte salve le disposizioni di cui al successivo c.4, l'abbandono della supplenza o la rinuncia alla sua proroga o conferma senza giustificato motivo comporta il deponimento del supplente da tutte le graduatorie presenti nella circoscrizione consolare cui si riferisce la supplenza e dalle graduatorie dell'altra eventuale circoscrizione consolare in cui il supplente medesimo abbia presentato domanda di inclusione per l'intero periodo di validità delle graduatorie.
2. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria e sino a 20 giorni nella scuola secondaria, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta invece i seguenti effetti:
 - a. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le modalità di cui al precedente art. 3 co. 2, comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla circoscrizione consolare interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che

- abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologia di supplenze e vale per tutto l'anno scolastico in corso;
- b. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto 2 b;
 - c. l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto 2 c.;
3. Durante il periodo intercorrente tra l'accettazione e l'assunzione in servizio è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per l'accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche all'estero o in Italia o di supplenza annuale in Italia per il medesimo o diverso insegnamento.
 4. Il personale, che non sia già in servizio all'estero per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre, ha facoltà, entro e non oltre 2 mesi dal termine delle lezioni, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro – all'estero o in Italia - di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
 5. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire al dirigente scolastico o all'autorità consolare competente.

ARTICOLO 7

Attribuzione di supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie

1. In caso di graduatorie andate deserte in tutte le tre fasce, o esaurite per mancanza di aspiranti disponibili, il dirigente scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare, si avvale delle graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove necessario, di quelle delle altre circoscrizioni dello stesso paese, secondo un criterio di viciniorità, e dei paesi confinanti. Le graduatorie degli altri paesi saranno utilizzate senza tenere conto della precedenza derivante dal requisito della residenza, fatto salvo il requisito del maggior punteggio.

Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile individuare aspiranti disponibili, il dirigente scolastico conferisce le supplenze a docenti con il titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata.

In caso di più aspiranti, la graduazione deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli da questi dichiarati, da effettuarsi sulla base delle relative tabelle di valutazione allegate alle "Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16.4.94 n. 297 " di cui al decreto 3399 del 15 maggio 2012.

2. I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi del precedente punto sono pubblicati all'albo dell'istituzione scolastica e dell'ufficio consolare, unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto dell'attribuzione della supplenza.

ARTICOLO 8

Incompatibilità e relative disposizioni

1. La disciplina delle incompatibilità con la funzione docente è contenuta nell'art. 508 del T.U. n.297/94 e nell'art. 53 del D. L.vo n.165/2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano il lavoro a tempo parziale.
2. Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto, devono informarne il dirigente scolastico in sede di attribuzione della supplenza temporanea. L'eventuale contratto verrà sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale opzione per la funzione di insegnante supplente ed alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
3. Al personale della scuola, con contratto a tempo indeterminato, non possono essere conferite in nessun caso supplenze temporanee a norma delle presenti disposizioni; gli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 non si applicano per le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.
4. Non possono essere attribuite supplenze a personale che, all'atto dell'interpello, risulti assunto con incarico annuale in Italia, o con contratto fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero e nelle scuole statali in Italia.
5. Gli aspiranti supplenti, inclusi nelle graduatorie costituite ai sensi del Decreto n 3399 del 16/05/2012 per il triennio 2012-15, che, durante il periodo di validità di tali graduatorie accettino una proposta di assunzione a tempo indeterminato in qualità di docente o personale ATA, sono tenuti a darne immediata comunicazione ai dirigenti scolastici delle circoscrizioni consolari nelle cui graduatorie risultino inclusi. I dirigenti scolastici o le autorità consolari competenti provvederanno quindi al loro depennamento da tali graduatorie.

ARTICOLO 9

Mancanza di personale dirigente di nomina ministeriale

Nel caso in cui non esista un dirigente scolastico statale a tempo indeterminato ovvero personale docente statale a tempo indeterminato incaricato della funzione dirigenziale, l'autorità consolare provvede all'attribuzione delle supplenze e alla sottoscrizione dei relativi contratti a tempo determinato, nonché a tutti gli altri adempimenti di competenza del dirigente scolastico, contemplati nelle presenti disposizioni.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non specificamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.